



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, fatta a Parigi il 9 dicembre 1948. La Convenzione è entrata in vigore il 12 gennaio 1951 ed attualmente ne sono parte 141 Stati.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione alla Convenzione con delibera n. 7 del 29 maggio 2013.

L'adesione a questa Convenzione rientra negli impegni che la Repubblica di San Marino si è assunta a seguito dell'Esame Periodico Universale, che ha sostenuto nel febbraio 2010 di fronte al Gruppo di Lavoro per l'Esame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Alcuni Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani hanno, infatti, raccomandato al nostro Paese di aderire a questo importante strumento per la lotta al crimine di genocidio e di adottare tutte le necessarie misure per l'applicazione interna della Convenzione.

Occorre premettere che, ai sensi della Dichiarazione dei Diritti, la Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute: tale è sicuramente il caso delle norme contenute nella Convenzione contro il genocidio, unanimemente considerate dalla dottrina come *jus cogens*.

La Convenzione riconosce il genocidio, sia in tempo di pace che di guerra, come crimine di diritto internazionale e richiede agli Stati parte di prevenirlo e punirlo (Articolo 1)

All'Articolo 2 della Convenzione vengono chiaramente elencati tutti gli atti considerati crimine di genocidio, ovvero quelle azioni commesse con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Gli Stati parte sono chiamati, all'Articolo 3, a punire il genocidio, l'intesa mirante a commettere genocidio, l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, il tentativo di genocidio, la complicità nel genocidio. Le persone colpevoli di tali atti dovranno essere punite sia che rivestano la carica di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati (Articolo 4).

L'Articolo 5 impegna gli Stati parte a predisporre le disposizioni legislative capaci di dare effettività ai dettami della Convenzione, in particolare prevedendo sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3. A tal fine è già pronto il progetto di legge sulle disposizioni per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio ed a breve verrà avviato l'iter per la sua approvazione.

L'Articolo 6 prevede che le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3 dovranno essere processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso o dal tribunale penale internazionale competente: per la Repubblica di San Marino è la Corte Penale Internazionale, poiché, attraverso la ratifica dello Statuto della Corte avvenuta il 26 aprile 1999, San Marino ha accettato la sua competenza a giudicare tale crimine e tutte le fattispecie criminose previste all'art. 2 della Convenzione, riprese anche all'art. 6 dello Statuto della Corte.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La Convenzione prevede, inoltre, che il crimine di genocidio non possa essere considerato come reato politico ai fini dell'estradizione (Articolo 7). Pertanto, nella stesura della legge attuativa della Convenzione verrà esclusa ogni equiparazione del crimine di genocidio con i reati politici.

L'Articolo 8 della Convenzione prevede che gli organi competenti delle Nazioni Unite possano, su domanda di una delle Parti contraenti e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, adottare le misure che ritengono appropriate per prevenire e reprimere il crimine di genocidio. Questo articolo non introduce nuove competenze né nuovi meccanismi, poiché prevede solo misure già esistenti nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite.

L'Articolo 9 affida alla Corte Internazionale di Giustizia la competenza di dirimere le controversie tra Stati contraenti relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione contro il genocidio.

Le disposizioni finali della Convenzione disciplinano i testi facenti fede (Articolo 10), la ratifica e l'adesione (Articolo 11), l'estensione del campo di applicazione ai territori dei quali le Parti contraenti dirigano i rapporti con l'estero (Articolo 12), l'entrata in vigore, la validità e la denuncia (Articoli 13-15), la revisione (Articolo 16) e le funzioni che fanno capo al Segretario Generale delle Nazioni Unite quale depositario della Convenzione (Articoli 17-19).

Sulla base dell'Articolo 13, la Convenzione entrerà in vigore per la Repubblica di San Marino 90 giorni dopo il deposito dello strumento di adesione.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in virtù dell'impegno che il Governo sammarinese si è assunto in sede di Consiglio dei Diritti Umani ed alla luce dell'importanza che la Convenzione riveste in ambito internazionale, ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, fatta a Parigi il 9 dicembre 1948.